

**STATUTO della
"INFRATRASPORTI.TO s.r.l." a socio unico**

Articolo 1 - Denominazione Sociale

In attuazione dell'art. 113, comma 4 lettera a) e 13 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i. e della legge regionale 4 gennaio 2000, n. 1 "Norme in materia di trasporto pubblico locale, in attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422" è costituita una società a responsabilità limitata, denominata "INFRATRASPORTI.TO s.r.l.".

Quando le quote appartengono ad un solo socio, la denominazione della società dovrà essere seguita dalle parole "a socio unico" ovvero "unipersonale".

Articolo 2 - Sede

La società ha sede in Torino.

Nei modi di legge, essa potrà istituire o sopprimere sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie ed uffici sia in Italia che all'estero.

Articolo 3 - Oggetto

La Società ha per oggetto la proprietà e la gestione di infrastrutture, nonché le attività di engineering, di progettazione, di costruzione e sviluppo di impianti, sistemi e infrastrutture, anche ferroviari, per i sistemi di trasporto delle persone e delle merci, sia pubblici che privati, nell'ambito di quanto previsto dalla normativa vigente per le società a totale partecipazione pubblica.

Ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale, la Società può compiere ogni operazione mobiliare, immobiliare, commerciale e finanziaria, purché non speculativa e a rischio, inclusa l'assunzione di partecipazioni e interessenze in società e imprese, con sede sia in Italia che all'estero, con oggetto analogo o affine al proprio, e il rilascio di garanzie reali, fidejussioni e avalli a favore di terzi. Si pone un vincolo di inalienabilità dei beni strumentali all'esercizio del servizio pubblico locale sia per quanto riguarda quelli conferiti sia per quanto riguarda quelli ceduti alla società a titolo oneroso.

Oltre l'ottanta per cento del fatturato della Società è effettuato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dai soci pubblici e la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della Società.

Articolo 4 - Durata

La Società è contratta a tempo indeterminato. Ciascun socio può recedere dalla società dando un preavviso di almeno un anno.

Articolo 5 - Libro dei soci e Domicilio

La società, con le stesse modalità previste dalla legge per il libro delle decisioni dei soci, tiene (ancorché non obbligatorio per legge) il libro dei soci, nel quale devono essere indicati il nome o la denominazione dei soci e la partecipazione di spettanza di ciascuno i versamenti fatti sulle partecipazioni, i conferimenti di beni e crediti nonché le variazioni nelle persone dei soci e nelle loro partecipazioni. Devono inoltre essere annotati i diritti e le garanzie costituiti sulle partecipazioni.

A fronte del trasferimento delle partecipazioni e di diritti relativi alle partecipazioni l'efficacia di tale trasferimento nei confronti della società, e quindi la legittimazione all'esercizio dei diritti sociali da parte del soggetto a cui la partecipazione o i diritti relativi alla stessa sono stati trasferiti, è

volontariamente subordinata all'annotazione di detto trasferimento nel libro soci a cura degli Amministratori, i quali, a fronte della documentazione loro fornita dal richiedente l'annotazione, devono darvi esecuzione senza indugio una volta verificato il rispetto delle condizioni statutarie e di legge.

Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei componenti dell'organo di controllo e del revisore se nominati, per i loro rapporti con la società, è quello risultante dal Libro Soci; è onere del socio comunicare il cambiamento del proprio domicilio.

In mancanza di indicazione nel libro dei soci, il domicilio si intende presso la sede sociale.

Articolo 6 - Capitale sociale - Quote di partecipazione - Titoli di debito

Il capitale sociale, a totale proprietà pubblica incedibile ai sensi dell'art 113 comma 13 TUEL, è di Euro 217.942.216,00 (duecentodiciassettemilioninovecentoquarantadueemiladuecentosedici).

Le partecipazioni dei soci, che non possono essere rappresentate da azioni, né costituire oggetto di sollecitazione all'investimento, sono espresse dal rapporto tra il valore dei singoli conferimenti e l'ammontare del capitale.

I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta.

I soci sono abilitati all'esercizio dei diritti sociali, ivi compreso quello di intervento nelle decisioni collettive, dal momento in cui l'acquisto della partecipazione è iscritta nel libro dei soci.

Possono essere conferiti, anche nel caso di aumento di capitale, beni in natura, crediti, prestazioni d'opera o servizi e ogni altro elemento iscrivibile all'attivo dello stato patrimoniale suscettibile di valutazione economica, sotto l'osservanza delle prescrizioni degli articoli 2464, 2465, 2466, 2254 e 2255 codice civile.

In caso di aumento di capitale mediante nuovi conferimenti spetta ai soci il diritto di opzione in proporzione delle partecipazioni da ciascuno di essi possedute.

Salvo il caso di cui all'articolo 2482 ter codice civile, gli aumenti del capitale possono essere attuati anche mediante offerta di partecipazioni di nuova emissione a terzi; in tal caso, spetta ai soci che non hanno concorso alla decisione il diritto di recesso ai sensi dell'articolo 2473 codice civile.

La società potrà emettere titoli di debito ai sensi dell'articolo 2483 codice civile, previa formale deliberazione dei soci in assemblea da adottarsi a maggioranza assoluta, presente la metà del capitale sociale.

Quando l'intera partecipazione appartiene ad un solo socio o muta la persona dell'unico socio, ovvero quando si costituisce o si ricostituisce la pluralità dei soci, l'organo amministrativo deve provvedere agli adempimenti pubblicitari di cui all'articolo 2470 codice civile.

Articolo 7 - Finanziamenti

I soci potranno sopperire all'eventuale fabbisogno finanziario della società effettuando finanziamenti alla società medesima, a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.

I soci possono altresì effettuare versamenti in conto capitale; in tal caso i versamenti devono avvenire in proporzione alle quote possedute e la società non è tenuta alla loro restituzione. Sui versamenti effettuati in conto capitale

non vengono corrisposti interessi.

Articolo 8 - Trasferimento delle partecipazioni

Le quote sociali possono essere cedute esclusivamente ad Enti Pubblici dovendo la società essere a totale capitale pubblico incedibile.

In caso di ingresso di altri soci il Comune di Torino deve comunque detenere una partecipazione non inferiore al 50% del capitale.

Qualora vi sia la pluralità dei soci, in caso di trasferimento delle partecipazioni per atto tra vivi a non soci, è riservato a favore degli altri soci il diritto di prelazione.

In particolare il socio che intende trasferire a qualunque titolo la propria partecipazione, sia totalmente che parzialmente, dovrà prima offrirla in prelazione agli altri soci, in proporzione alle rispettive partecipazioni da ciascuno di essi possedute, dandone comunicazione a mezzo lettera raccomandata all'organo amministrativo, indicando il prezzo, le condizioni, le modalità e i termini della cessione. L'organo amministrativo entro 10 giorni dal ricevimento della raccomandata, comunicherà l'offerta agli altri soci.

Qualora più soci vogliano avvalersi della prelazione, la partecipazione è tra loro ripartita in proporzione di quelle di cui già titolari.

Se invece entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione presso la sede sociale la prelazione non sia stata esercitata, il socio potrà disporre liberamente della propria partecipazione, purché in conformità alle condizioni comunicate e comunque entro il successivo termine di sessanta giorni dalla ricezione della predetta comunicazione, fermo restando che il trasferimento effettuato nell'inosservanza anche parziale delle norme di cui sopra, è inefficace nei confronti della società.

In caso di mancato esercizio della prelazione, la partecipazione può essere alienata a terzi previo assenso di gradimento scritto degli altri soci. A tal fine, il socio che intende alienare le proprie quote comunicherà alla società la proposta di alienazione indicando il cessionario, il prezzo e le altre modalità di trasferimento. L'organo amministrativo dovrà attivare entro 60 giorni la decisione degli altri soci, che dovrà a sua volta pervenire tempestivamente alla società.

Qualora il gradimento venga negato, dovrà essere indicato un altro acquirente gradito ovvero, gli altri soci, in proporzione alle partecipazioni da ciascuno possedute, dovranno acquistare le quote al corrispettivo determinato e secondo le modalità comunicate.

La cessione a terzi estranei può essere immediatamente effettuata qualora risulti il consenso scritto di tutti i soci.

Qualora l'intera partecipazione appartenga ad un solo socio, la stessa può essere alienata esclusivamente ad altri soci pubblici anche per frazioni, salvo il limite di cui all'articolo 8 secondo comma.

Articolo 9 - Recesso

Il diritto di recesso, che non può essere parziale, ma deve comportare l'uscita del socio dalla compagine sociale, è esercitabile nei soli casi previsti dalla legge e nel rispetto dei termini e delle modalità stabiliti dall'articolo 2437 bis codice civile.

In tutte le ipotesi di recesso del socio, il rimborso delle partecipazioni avverrà per il corrispettivo determinato a norma dell'art. 2473 c.c. e nel termine massimo ivi previsto, fermo restando che, qualora per disposizione

di legge la società non possa mantenere la titolarità dei beni conferiti dal socio che recede, quest'ultimo verrà liquidato, in sede di recesso, anzitutto mediante la retrocessione dei beni conferiti al netto degli ammortamenti accantonati e rimborsando alla società gli investimenti realizzati sui beni di propria competenza al netto degli eventuali contributi versati.

Il recesso di uno o più soci darà luogo, nell'ordine:

- alla prelazione per l'acquisto della partecipazione del recedente a favore rispettivamente del/dei restanti soci pubblici, con le modalità e i termini previste al precedente articolo 8;

- al rimborso in denaro del valore delle partecipazioni del socio receduto a carico della società a norma di legge se quanto dovuto eccede rispetto al valore dei beni retrocessi.

In ogni caso, la dichiarazione di recesso dovrà essere comunicata al Presidente del Consiglio di Amministrazione o all'Amministratore Unico con lettera raccomandata A.R., spedita entro trenta giorni dalla iscrizione nel Registro delle Imprese dell'atto che, essendo soggetto a tale formalità, legittimi il socio al recesso medesimo; ove l'atto o fatto che dia titolo all'esercizio del recesso non sia soggetto a iscrizione, il predetto termine decorrerà dalla data di sua effettiva conoscenza.

Articolo 9 bis - Controllo analogo e Controllo sugli atti

L'Amministrazione controllante o le Amministrazioni controllanti in caso di più soci esercitano sulla società medesima un controllo analogo a quello che le stesse esercitano sui propri servizi interni in conformità alla normativa vigente.

La soggezione a tale potere costituisce elemento essenziale della Società, che rimane impegnata a fornire tutta la necessaria od utile collaborazione al fine di garantirne l'efficacia, la continuità e l'effettività.

Al fine di agevolare l'esercizio del controllo analogo, la società fornirà ogni informazione richiesta da parte degli uffici dell'ente partecipante o agli enti partecipanti in caso di più soci, nonché invierà ogni altra informazione ritenuta utile e/o prescritta dalla normativa vigente in materia.

Fermo restando quanto previsto dall'art. 10, il socio pubblico o i soci pubblici esercitano il controllo analogo nella forma di influenza determinante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative della Società.

Sono in ogni caso soggetti all'esercizio del controllo analogo i seguenti atti:

1) budget di previsione (economico e finanziario) redatto su base annuale e pluriennale, accompagnato da una relazione dell'organo di amministrazione e del Piano degli investimenti;

2) bilancio di esercizio, corredato degli allegati obbligatori;

3) atti di costituzione e di modifica della dotazione organica del personale;

4) atti di programmazione relativi all'avvio di procedure concorsuali per l'assunzione di personale, ivi compresi i Direttori e i Dirigenti;

5) atti di programmazione relativi all'attribuzione di incarichi individuali di contratti di lavoro autonomo di natura occasionale, contratti di collaborazione coordinata e continuativa o con altre forme di contratto previste dalla normativa vigente. Gli atti di programmazione devono indicare espressamente che si è accertata preliminarmente l'impossibilità di ricorrere al personale interno;

6) atti generali, quali regolamenti e deliberazioni, riguardanti l'ordinamento

interno dell'Organismo;

7) regolamenti e atti relativi alle procedure ad evidenza pubblica per la stipulazione di contratti aventi per oggetto servizi, forniture e lavori sopra soglia comunitaria. All'attività contrattuale necessaria per l'acquisizione di servizi, forniture e lavori si applica il decreto legislativo n. 50/2016 e s.m.i. (Codice degli appalti);

8) proposte di atti relativi alle alienazioni/acquisizioni di beni immobili;

9) proposte di atti relativi all'acquisizione/dismissione di partecipazioni a società, consorzi, associazioni e fondazioni;

10) proposte di atti relativi alla stipulazione di mutui, finanziamenti ed ogni altro strumento di reperimento delle risorse finanziarie da parte della società;

11) proposte di atti relativi alla emissione di titoli di debito o altri strumenti finanziari ed a tutte le operazioni di finanza straordinaria.

Articolo 10 - Decisioni dei soci

Sono riservate alla competenza dei soci le materie indicate all'articolo 2479 codice civile.

I soci decidono inoltre sulle seguenti materie:

- autorizzazione al compimento delle operazioni di costituzione di società, acquisizione e cessione di partecipazioni di ogni genere;
- autorizzazione al compimento di altre operazioni legate alla gestione di partecipazioni, quali gli aumenti di capitale, il ripianamento di perdite o il conferimento di rami d'azienda;
- autorizzazione al compimento delle operazioni di acquisto e cessione di immobili;
- emissione di titoli di debito ai sensi dell'articolo 2483 codice civile;
- autorizzazione del budget di esercizio e del Piano degli Investimenti.

Agli atti deliberativi dei soci dovrà essere necessariamente allegata copia della deliberazione, dispositiva in tal senso, degli organi deliberativi del Comune di Torino competenti ordinariamente.

Le decisioni dei soci sono adottate con deliberazione assembleare, con i modi, termini di convocazione e quorum previsti dal presente statuto.

Nei limiti consentiti dal quarto comma dell'articolo 2479 codice civile, le decisioni dei soci possono essere adottate con consultazione scritta o consenso espresso per iscritto, quali previsti dal terzo comma dell'articolo stesso.

La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli, purché sia assicurato a ciascun socio il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.

La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento, ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione, da parte di tanti soci che costituiscano la maggioranza del capitale sociale.

Il procedimento deve concludersi entro 30 giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.

Le decisioni dei soci adottate ai sensi del presente articolo devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni dei soci.

Le decisioni dei soci, sia adottate mediante deliberazione assembleare, sia con procedura alternativa al sistema collegiale, sono approvate con le

modalità e le maggioranze prescritte dall'articolo 2479 bis codice civile.

Le decisioni dei soci sulle materie indicate ai numeri 4) e 5) dell'articolo 2479 secondo comma codice civile, sono adottate con il voto favorevole dei soci che rappresentano almeno due terzi del capitale sociale.

Per introdurre diritti attribuiti a singoli soci ai sensi del terzo comma dell'articolo 2468 codice civile è necessario il consenso di tutti i soci.

Hanno diritto di voto i soci iscritti nel libro soci, ciascuno in proporzione alla propria partecipazione.

Articolo 11 - Assemblea dei soci

L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo o dai soci che rappresentano almeno 1/3 dal capitale, in luogo anche diverso dalla sede sociale purché nel territorio della Regione Piemonte, con qualunque mezzo di comunicazione (ad esempio lettera, telefax, email) idoneo a fornire la prova del ricevimento, almeno 5 giorni prima dell'adunanza.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

L'assemblea può svolgersi anche tramite interventi con collegamento in teleconferenza o videoconferenza a cura della società, a condizione che sia rispettata la collegialità, la buona fede e la parità di trattamento dei soci. In particolare, per il legittimo svolgimento delle Assemblee tenute con i sopra indicati mezzi di telecomunicazione, occorre che:

- a) sia consentito all'Amministratore Unico o al Presidente dell'assemblea ove nominato, anche a mezzo di propri collaboratori, accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, anche tramite il preventivo deposito della attribuzione per iscritto dei propri poteri presso la sede societaria, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- d) siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi collegati mediante gli indicati mezzi di comunicazione a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno recarsi.

Ricorrendo le condizioni di cui sopra, la riunione assembleare si ritiene svolta nel luogo in cui sono presenti l'Amministratore Unico o il Presidente ove nominato ed il segretario verbalizzante.

Qualora non sia tecnicamente possibile il collegamento con la sede distaccata, l'assemblea non può svolgersi e deve essere riconvocata tempestivamente ad una data successiva. Qualora, per motivi tecnici, il collegamento si interrompa, la riunione deve essere dichiarata sospesa dall'Amministratore Unico o dal Presidente ove nominato e si ritengono legittimamente adottate le deliberazioni sino a quel momento assunte. Se entro trenta minuti il collegamento non è ripristinato, l'Amministratore Unico o il Presidente ove nominato dichiara chiusa la seduta, che deve essere tempestivamente riconvocata a data successiva.

Per la convocazione dell'Assemblea, al cui ordine del giorno è posta l'approvazione del budget e/o degli Investimenti e/o l'acquisto di partecipazioni e/o di immobili, i relativi documenti devono essere inviati ai soci non meno di trenta giorni prima della data prevista per l'Assemblea.

Sono tuttavia valide le assemblee, anche non convocate come sopra, qualora vi partecipi l'intero capitale sociale e siano presenti o informati tutti gli amministratori e tutti i componenti effettivi dell'organo di controllo, ove nominato, e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti.

Dovrà essere attestata, mediante apposita dichiarazione scritta degli amministratori e/o dei componenti dell'organo di controllo, non presenti da far pervenire al Presidente in apertura di assemblea con qualunque mezzo idoneo, la prova che gli stessi siano informati della riunione e non si oppongono alla trattazione degli argomenti.

Ogni socio può farsi rappresentare in assemblea, con delega scritta, da altra persona, ai sensi dell'articolo 2479 bis codice civile; è consentito il conferimento di deleghe per più assemblee.

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Unico; in mancanza, la presidenza dell'assemblea spetta alla persona designata dagli intervenuti.

Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario, se nominato, o dal notaio.

Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubblico deve essere trascritto, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci.

L'assemblea è in ogni caso convocata per la decisione sui seguenti atti:

- modificazioni dello statuto;
- argomenti sui quali vi sia una richiesta di uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno 1/3 del capitale;
- decisione di compiere operazioni che di fatto modificano oggetto sociale;
- decisione di compiere operazioni che comportano una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- riduzione obbligatoria capitale per perdite;
- scioglimento anticipato;
- nomina, sostituzione e/o revoca e determinazione dei poteri dei liquidatori e dei relativi compensi;
- revoca stato liquidazione;
- ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza.

L'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale e delibera con le maggioranze prescritte dall'art. 10, commi 10°, 11° e 12°, dello Statuto.

Articolo 12 - Amministrazione

La società è amministrata, su decisione dei soci ai sensi dell'articolo 10 del presente statuto, da un Amministratore Unico nominato dal Comune di Torino o da un Consiglio di Amministrazione composto da 3 (tre) a 5 (cinque) membri per specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia.

Ove previsto dalla vigente normativa in materia, il Consiglio d'Amministrazione è composto da tre membri in caso di socio unico.

Ove nominato, la composizione del Consiglio di Amministrazione dovrà inoltre essere fatta nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti in materia.

La composizione dell'organo collegiale avviene nel rispetto dei criteri

stabiliti dalla legge 12 luglio 2011, n. 120 e dal Regolamento attuativo D.P.R. 30/11/2012 n. 251.

Nel caso di organo monocratico, la nomina e la revoca diretta ex art. 2449 c.c. dell'Amministratore Unico spetta al Socio Comune di Torino ed i relativi atti sono efficaci dalla data di ricevimento, da parte della società, della comunicazione dell'atto di nomina o di revoca.

Gli amministratori possono essere anche non soci e sono nominati ai sensi dell'art. 2449 c.c..

Gli amministratori durano in carica per il periodo determinato dall'assemblea al momento della nomina; se nominati a tempo indeterminato, gli amministratori possono essere liberamente revocati, anche in assenza di giusta causa con delibera dell'assemblea ordinaria.

Nel caso di nomina di un Consiglio di Amministrazione e di pluralità dei soci, spetta al Comune di Torino la nomina di un numero maggioritario di amministratori, compreso il Presidente.

In ogni caso il Comune di Torino provvede alla nomina dei propri amministratori con le forme e le modalità di cui all'art. 2449 c.c.

In caso di pluralità dei soci, il Comune non partecipa alla nomina dei restanti amministratori.

Gli amministratori nominati dal Comune di Torino sono revocabili e sostituibili solo dal Comune stesso.

Nel caso di composizione collegiale, qualora vengano a mancare uno o più amministratori nominati da possessori di quote diversi dal Comune di Torino, alla loro sostituzione provvedono se possibile gli altri amministratori nominati dalla minoranza. I sostituti durano in carica fino alla assemblea successiva.

Nel caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, la sostituzione degli amministratori avviene nel rispetto di quanto previsto dalla Legge n. 120/2011 e dal Regolamento attuativo (DPR 30/11/2012 n. 251).

Inoltre i componenti dell'organo amministrativo devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia previsti dalla normativa vigente in materia.

Il Consiglio si riunisce presso la sede sociale od altrove, anche all'estero, tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno, oppure quando ne sia fatta richiesta al Presidente da almeno due consiglieri.

Il Consiglio viene convocato con qualunque mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento inviato cinque giorni prima dell'adunanza; in caso di urgenza anche a mezzo fax con un preavviso di un giorno.

Il Consiglio adotta le proprie decisioni con atto collegiale o mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, fatte salve le decisioni di cui all'articolo 2475 ultimo comma codice civile.

La procedura di attivazione di consultazione scritta, o di acquisizione del consenso espresso per iscritto è soggetta alle stesse formalità sopra previste per le decisioni dei soci, salvo che il procedimento deve concludersi entro 10 giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.

Sono valide le adunanze del Consiglio di Amministrazione, anche se non convocate come sopra, qualora vi assistano tutti gli amministratori, e tutti i componenti effettivi dell'organo di controllo, quest'ultimo in quanto esista.

Le deliberazioni sono valide qualora sia presente la maggioranza dei

consiglieri e vengano prese a maggioranza di voti. In caso di parità è prevalente il voto del Presidente.

È ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di Amministrazione si tengano per video o audioconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi tali presupposti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente della riunione e dove deve pure trovarsi il segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Articolo 13 - Comitato di Indirizzo

Ove consentito dalla vigente normativa in materia, è istituito un Comitato di Indirizzo con funzioni consultive e propositive nei confronti dell'organo amministrativo relativamente alla formulazione di indirizzi strategici della società.

Il Comitato ha potere consultivo ma non vincolante per l'organo amministrativo.

Il Comitato è costituito dal Sindaco della Città di Torino o da uno o più suoi delegati, scelti tra gli Assessori pro tempore in carica, in un numero da 3 a 5 e dura in carica dalla sua costituzione fino alla scadenza del mandato del Sindaco pro-tempore, salvo revoca anticipata.

Ai componenti del Comitato di Indirizzo non compete alcun compenso.

Articolo 14 - Poteri di gestione e rappresentanza

L'Organo Amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società e per l'attuazione dell'oggetto sociale, nel rispetto dell'interesse pubblico espresso dai soci ed in conformità con l'esercizio del controllo analogo, fatta eccezione dei poteri che dalla legge o dal presente statuto sono riservati alla decisione dei soci o dell'Assemblea.

L'Organo Amministrativo è tenuto a predisporre tutti i programmi previsti dalla vigente normativa, anche con riferimento alla valutazione del rischio aziendale, e ad informarne l'Assemblea.

La rappresentanza generale della società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta individualmente:

- in caso di nomina di un Consiglio di Amministrazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione o all'Amministratore Delegato nell'ambito dei poteri loro conferiti;
- in caso di nomina di un Amministratore Unico, a quest'ultimo.

Articolo 15 - Compensi

Ai membri del Consiglio di Amministrazione o all'Amministratore Unico spetta comunque il rimborso delle spese sostenute per ragioni del proprio ufficio ed un compenso annuale che viene stabilito con decisione dei soci e nel rispetto della normativa vigente.

Il Consiglio di Amministrazione, previo parere dell'organo di controllo, può stabilire una remunerazione aggiuntiva per gli amministratori investiti di particolari cariche.

I soci possono attribuire agli amministratori un emolumento annuo per l'opera svolta, in misura fissa e/o in percentuale sull'utile di esercizio fermo restando i limiti previsti dalla vigente normativa in materia.

Articolo 16 - Delega di Attribuzioni

Ove venga nominato un Consiglio di Amministrazione, questi può attribuire

proprie attribuzioni, escluse quelle espressamente riservate alla propria competenza dalla legge o dal presente Statuto, ad un solo amministratore, determinando i limiti della delega ed i poteri, salva la possibilità di deleghe al Presidente ove preventivamente autorizzate dall'assemblea secondo la normativa vigente in materia.

Articolo 17 - Amministratori e Direttore Generale

Il Consiglio di Amministrazione, qualora non vi abbiano provveduto i soci, elegge tra i componenti indicati dal Comune di Torino un Presidente, determinandone contestualmente poteri ed attribuzioni.

La carica di Presidente è cumulabile con quella di Amministratore Delegato. Il Consiglio di Amministrazione potrà nominare un Direttore Generale, determinandone la durata, il compenso e le attribuzioni sulla base di specifica procura.

Il Direttore Generale deve essere scelto fra soggetti in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e competenza richiesti ai componenti dell'organo amministrativo.

Articolo 18 - Violazioni Tributarie

Ai sensi dell'articolo 11, comma sesto, D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 472, la società è obbligata ad assumere ogni eventuale debito derivante da violazioni tributarie commesse senza dolo o colpa grave dagli amministratori nell'esercizio delle loro funzioni.

Articolo 19 - Organo di controllo.

Il Socio nomina l'organo di controllo e ne determina, all'atto della nomina, il relativo compenso.

L'organo di controllo può essere costituito da un solo membro effettivo oppure da un collegio composto da tre membri effettivi e da due membri supplenti.

Inoltre i componenti dell'organo di controllo, sia esso costituito in forma monocratica sia collegiale, devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia previsti dalla normativa vigente in materia.

Nel caso di nomina dell'organo di controllo in forma collegiale, la composizione del medesimo deve essere effettuata nel rispetto dei criteri stabiliti dalla Legge 120/2011 e dal Regolamento attuativo (DPR 30/11/2012 n. 251).

L'organo di controllo resta in carica per tre esercizi e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica; la cessazione dell'organo di controllo per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui l'organo è stato ricostituito.

I Soci, all'atto della nomina, decidono, qualora ricorrano le condizioni previste dalla legge e salvo diversa disposizione di legge, se affidare le funzioni di controllo e di revisione legale cumulativamente al medesimo organo di controllo, sia esso monocratico o collegiale.

Nel caso in cui la revisione legale non sia affidata all'organo di controllo, l'attività di revisione legale è esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti iscritti nell'apposito registro e nominati dal Socio ex art. 2449 c.c..

I soci, all'atto di nomina dell'organo di controllo e/o del soggetto incaricato della revisione legale, determinano il compenso spettante per l'intero periodo di durata del loro ufficio ai sensi del Codice Civile.

Al fine di garantire i principi di professionalità ed indipendenza dei

componenti dell'organo di controllo e/o del soggetto incaricato della revisione legale, il compenso spettante per l'intero periodo di durata dell'ufficio, determinato dal socio all'atto della nomina sia per la parte fissa che per la parte variabile, resta "invariato" per tutta la durata dell'incarico conferito.

L'organo di controllo riferisce con cadenza semestrale direttamente ai soci enti pubblici sul rispetto della legge, dello statuto e dei principi di corretta amministrazione da parte della Società.

Articolo 19 Bis - Organismo di Vigilanza.

Ai sensi del D.Lgs. n.231/2001 e s.m.i., è istituito l'Organismo di Vigilanza (OdV) nominato dall'Organo Amministrativo.

Esso può essere composto da un organo monocratico oppure da uno collegiale composto da un massimo di 3 membri nel quale sia preferibilmente presente, ove nominato, un amministratore privo di deleghe operative.

Ai sensi della normativa vigente, le funzioni dell'Organismo di Vigilanza potranno altresì essere affidate al collegio sindacale.

Potranno essere nominati anche soggetti esterni alla società, fermo restando comunque il numero massimo di tre componenti dell'Organismo.

Se, nel corso della carica, uno o più membri dell'Organismo di Vigilanza cessano dal loro incarico, l'Organo Amministrativo provvede alla loro sostituzione con propria delibera. Fino alla nuova nomina, l'Organismo di Vigilanza opera con i soli componenti rimasti in carica.

L'organismo di Vigilanza ha il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello di Organizzazione e di Gestione della Società e di curarne l'aggiornamento.

L'Organismo dura in carica tre esercizi ed i suoi componenti possono essere riconfermati.

All'Organismo di Vigilanza sono conferiti i poteri di iniziativa e controllo necessari per assicurare un'effettiva ed efficiente vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello secondo quanto stabilito dall'art. 6 del d.lgs. 231/2001.

L'eventuale compenso per la qualifica di componente dell'Organismo di Vigilanza è stabilito, per tutta la durata del mandato, dall'Organo Amministrativo all'atto della nomina e lo stesso Organo Amministrativo ne darà comunicazione all'Assemblea dei Soci

Articolo 20 - Bilancio e utili

Gli esercizi sociali vanno dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.

L'Organo amministrativo deve provvedere alla redazione del progetto di bilancio secondo quanto previsto dalla vigente normativa.

Entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, il Bilancio deve essere presentato ai soci per l'approvazione di esso e la decisione sulla distribuzione e riparto degli utili.

Il termine è elevato a centottanta giorni in presenza di:

- a) obbligo di redazione del bilancio consolidato;
- b) esigenze particolari relative alla struttura e all'oggetto della società.

In questi casi gli amministratori segnalano nella relazione prevista dall'articolo 2428 codice civile la ragione della dilazione.

Gli utili netti di esercizio, risultanti dal Bilancio regolarmente approvato dai

soci, dedotto il 5% (cinque per cento) da destinare alla riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il minimo fissato dalla legge, verranno ripartiti tra i soci in proporzione alle rispettive partecipazioni sociali, salva diversa decisione dei soci.

I dividendi non riscossi andranno prescritti a favore del fondo di riserva dopo cinque anni dal giorno in cui diventeranno esigibili.

Articolo 21 - Scioglimento

Addivenendosi per qualsiasi motivo allo scioglimento della società, con decisione dei soci, con le maggioranze previste per le modificazioni del presente statuto dall'articolo 10, vengono nominati uno o più liquidatori, stabilendone poteri e retribuzioni, e le modalità per la liquidazione.

All'atto dello scioglimento, i soci verranno liquidati anzitutto mediante la retrocessione dei beni conferiti e/o ceduti al netto degli ammortamenti accantonati e rimborsando alla società gli investimenti realizzati sui beni di propria competenza al netto degli eventuali contributi versati.

Articolo 22 - Foro Competente

Foro competente per ogni controversia è quello di Torino

Articolo 23 - Informativa

Fermo restando l'obbligo di comunicazione dei documenti di cui all'articolo 9 bis, devono essere inviati a tutti i soci:

- il budget di esercizio autorizzato dall'Assemblea ed il bilancio approvato dalla medesima;
- il programma annuale e triennale delle attività di servizio nonché il programma triennale di investimenti di manutenzione e di attuazione delle infrastrutture, autorizzati dall'Assemblea;
- i regolamenti e gli atti relativi alle procedure ad evidenza pubblica per la stipulazione di contratti aventi per oggetto servizi, forniture e lavori sopra soglia comunitaria, con precisazione che all'attività contrattuale necessaria per l'acquisizione di servizi, forniture e lavori si applicherà il D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (Codice degli appalti).

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ove nominato, o l'Amministratore Unico, è tenuto a trasmettere ai soci i documenti di volta in volta richiesti dai medesimi.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ove nominato, o l'Amministratore Unico riferisce semestralmente ai soci sull'andamento della società e sullo stato di attuazione degli obiettivi, anche sotto il profilo dell'efficacia, efficienza ed economicità, raggiunti, nonché sull'aggiornamento del piano industriale, piano investimenti e budget della società e, in ogni caso, rende analitica e tempestiva motivazione degli eventuali scostamenti dalle previsioni assunte.

Al fine di agevolare l'esercizio del controllo analogo, la società fornirà ogni informazione ritenuta utile e/o richiesta dai soci e/o prevista dalla normativa vigente in materia.

I soci hanno diritto di consultare i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione.

La società procederà altresì ad inviare ai soci copia dei verbali delle Assemblee, copia delle convocazioni del Consiglio di Amministrazione, contestualmente all'invio agli Amministratori nonché copia dei verbali del Consiglio stesso.

Articolo 24 - Prevenzione della corruzione e Amministrazione

Trasparente

La Società adempie, ai sensi della normativa vigente, a tutti gli obblighi previsti sia in materia di prevenzione della corruzione sia in materia di trasparenza.

Articolo 25 - Divieti

Ai sensi della normativa vigente, la società:

- non può corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività e trattamenti di fine mandato ai componenti degli organi sociali;
- non istituisce organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

Articolo 26 - Rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si richiamano le disposizioni contenute nel codice civile e nelle altre leggi speciali vigenti in materia.